

Avv. LUCA PERLARI
STUDIO LEGALE

Via All'Ara n. 8 – 45100 ROVIGO
Tel.328/9438198 – Fax 0425/1661194
email: luca.perlari@gmail.com
pec: luca.perlari@rovigoavvocati.it

c.f. – p.iva 01365240298

TRIBUNALE DI BOLOGNA

RICORSO

ex art. 14-ter L. 27 gennaio 2012 n. 3 per l'ammissione

alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Nell'interesse della Signora GIOVANNETTI LORETTA, nata a
Faenza (Ra), il 24/10/1954 e residente in Bologna (Bo), Via

(C.F.) rappresentata e difesa dall'Avv.

Luca Perlari (C.F.) giusta procura alle liti in
calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso e nello
studio del su indicato difensore in Rovigo, Via All'Ara n. 8 (fax
0425/1661194 – pec. luca.perlari@rovigoavvocati.it)

premessi che

1) la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento
secondo la definizione di cui all'art. 6, comma 2, lett. c) Legge
n. 3/2012;

2) sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di
cui all'art. 7 della Legge citata ed in particolare:

a) non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1
del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti oggettivi e
soggettivi per la sottoposizione al fallimento;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012;

c) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la
sua situazione economica e patrimoniale;

	3) le cause della crisi possono essere così riassunte:	
	La ricorrente, attualmente pensionata, risulta essere coniugata in comunione dei beni con Valerio Roberto, anch'egli pensionato. Oltre agli stessi il nucleo familiare conta anche i due figli, maggiorenni, della coppia, Davide ed Elia.	
	Fino all'anno 2010, la situazione economica della stessa risulta essere normale; la stessa era appena andata in pensione percependo un assegno di circa 1700 Euro netti al mese. In quell'anno, per aiutare il figlio Davide nell'acquisizione di un'edicola, contrae i seguenti debiti:	
	- Prestito personale di Euro 50.000,00 con Agos Ducato;	
	- Altro prestito personale di Euro 20.000,00 con Deutch Bank;	
	- Altro prestito personale di Euro 18.000,00 con Intesa San Paolo e	
	- Ulteriore prestito personale di Euro 18.000 con Pitagora S.p.A.	
	per un totale complessivo di Euro 106.000,00.	
	Il prezzo del Chiosco Edicola veniva infatti stabilito in 60.000 Euro, a cui si aggiungevano le spese di mediazione e di trasferimento per ulteriori 10.000 Euro, oltre ad Euro 15.000 per anticipazioni e garanzie varie ai fornitori e alle spese necessarie alla normale gestione dell'attività.	
	Per in primi due anni l'attività pare rispettare la redditività preventivata in fase di acquisizione e il figlio Davide riesce a pagare i debiti contratti dalla propria madre con regolarità oltre a ricavarne il necessario per garantire il proprio sostentamento; dopo questo primo periodo però con la fine del 2012, complice l'aggravarsi della crisi economica che ha travolto il nostro Paese, la situazione cambia, in	

[illegible]

	all'iter per la procedura liquidatoria prevista dalla Legge 3/2012.	
	Presentata istanza di nomina di un Professionista Gestore della Crisi,	
	l'Organismo di Composizione dei Commercialisti di Bologna,	
	nominava quale Gestore della Crisi la dott.ssa Patrizia Preti	
	Tutti gli avvenimenti su descritti hanno compromesso l'equilibrio tra	
	le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;	
	4) attualmente la ricorrente è pensionata ed ha un reddito	
	mensile pari a circa 1.450,00 Euro (al netto delle cessioni del	
	quinto) come indicato a pag. 17 della Relazione	
	Particolareggiata a firma della Dott.ssa Patrizia Preti;	
	5) le cause del sovraindebitamento, pertanto, risiedono	
	esclusivamente nella crisi globale che ha interessato tutti i	
	settori dell'economia italiana non ultimo quello dell'editoria e	
	della vendita della carta stampata che ha colpito l'attività	
	commerciale del figlio e per la cui apertura la ricorrente aveva	
	contratto la quasi totalità dei propri debiti attuali	
	6) il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare,	
	composto oltre che dalla ricorrente dal marito e dai due figli,	
	Davide ed Elia è il seguente (valori netti)	
	- Giovannetti Loretta (ricorrente) 1.450,00	
	mentre le spese correnti necessarie al sostentamento degli	

stessi seguono lo schema sotto riportato:

Totale spese necessarie all'intero nucleo

Euro

2.087,50

Oltre alle spese personali:

	Totale	Euro 1.133,35
	7) Negli ultimi 5 anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;	
	La situazione patrimoniale della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio della dott.ssa Preti Gestore della Crisi evidenzia le seguenti poste:	
	VALORI PATRIMONIALI ATTIVI	
	Valore stimato del patrimonio immobiliare:	zero
	Valore stimato del patrimonio mobiliare:	7.900,00
	- Beni mobili pignorabili, di proprietà della ricorrente contenuti nell'appartamento in cui la stessa vive assieme al suo nucleo familiare (in via approssimativa)	500,00
	- Liquidità su c/c	4.400,00
	- Beni mobili registrati (Autovettura Smart Tg. anno 2008)	3.000,00
	Apporto in liquidità nel corso della procedura	30.000,00
	(la liquidità verrà apportata nella misura di Euro 500,00 mensili, quale differenza tra l'assegno pensionistico percepito e la somma di cui necessita la ricorrente per vivere, calcolata sulla durata presunta della procedura in anni 5).	
	** In ordine alla liquidazione dell'autovettura Smart Tg.	si
	chiede che la stessa venga liquidata solamente sul finire della fase liquidatoria in ragione del fatto che la stessa viene utilizzata quotidianamente per le normali necessità della vita quotidiana; in difetto si renderà necessario ridurre l'apporto che la stessa andrà a conferire mensilmente nella procedura, dovendo prevedere tra le	

	spese necessarie al normale vivere quotidiano, un importo di circa	
	250 Euro mensili, come canone per il noleggio di altra autovettura,	
	opzione questa che pare essere di minor convenienza rispetto al	
	posticipare la liquidazione anche se tale operazione potrebbe	
	astrattamente azzerare il valore di liquidazione del veicolo stesso.	
	VALORE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO	37.900,00
	VALORI PATRIMONIALI PASSIVI	
	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.931,89
	AGOS DUCATO SPA	45.419,98
	DEUTSCHE BANCA SPA	20.871,79
	NEOS FINANCE SPA	4.750,00
	UNICREDIT SPA	1.583,22
	COMUNE DI BOLOGNA	675,62
	DEBITI VERSO ADVISOR PROCEDURA	2.930,54
	DEBITI VERSO O.C.C.	885,40
	AMMONTARE COMPLESSIVO	
	DELLE POSTE DEBITORIE (da aggiornare)	79.048,44
	Il ricorrente NON ha attualmente la disponibilità di alcun bene	
	immobile.	
	Il ricorrente possiede i beni mobili registrati indicati nell'allegato B	
	(autovettura Smart Tg.), mentre per quanto riguarda i beni	
	mobili (sempre allegato B), questi vanno identificati nel solo mobilio	
	pignorabile di proprietà della ricorrente contenuto all'interno	
	dell'immobile in cui vive, il cui valore viene indicato in Euro 500,00,	
	ma è verosimile, fin da ora, ritenere antieconomica la vendita di tali	

	beni.	
	I creditori del ricorrente sono quelli indicati nell'allegato C con	
	indicazione dei rispettivi crediti e delle clausole di prelazione.	
	Il nucleo familiare del ricorrente è composto oltre che dallo stesso, dal	
	marito Valerio Roberto e dai figli Davide ed Elia.	
	Le attività che la ricorrente intende liquidare sono quelle su indicate;	
	oltre alla somma di Euro 4.400,00 attualmente presente sul c/c della	
	ricorrente e dell'autovettura di sua proprietà, la principale attività da	
	"liquidare" risulta essere la differenza tra quanto percepito dalla	
	ricorrente come pensione e la somma necessaria alla stessa per vivere	
	pari a circa 500 Euro mensili; per rafforzare la propria proposta e dar	
	prova di essere meritevole ad essere ammessa alla procedura la stessa	
	dichiara, fin da ora, di essere disponibile a versare tale somma non	
	per 48 rate (minimo di durata della procedura), ma per 60, chiedendo	
	contestualmente che la durata della procedura sia fissata in cinque	
	anni al posto dei canonici 4 indicati come minimo dalla normativa in	
	materia (sulla effettiva possibilità di tale operazione questo stesso	
	Tribunale ha già avuto modo di esprimersi; Trib. Bologna Sez. IV,	
	Decr. Del 04/08/2020 nella causa R.G. 2688/2020).	
	La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei	
	dati, dalla relazione della dott.ssa Preti Patrizia professionista Gestore	
	della crisi nominato dall'OCC dei Commercialisti di Bologna.	
	Tutto ciò premesso, la parte ricorrente debitrice, rappresentata e	
	difesa dal sottoscritto difensore	
	propone	

	la soddisfazione dei creditori nella misura del 100% dei crediti in	
	prededuzione e di quelli in via privilegiata e nella misura che	
	risulterà di giustizia una volta conclusi la fase di liquidazione e	
	comunque in misura non inferiore al 30%.	
	chiede	
	- che l'Ill.mo Tribunale di Bologna voglia dichiarare aperta la	
	procedura di cui all'art. 14 ter e ss. della legge n. 3/2012 per la	
	sopraesposta crisi da sovraindebitamento e dichiarare aperta la	
	procedura di liquidazione;	
	- che voglia disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies Legge	
	3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di	
	omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di	
	nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed	
	esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da	
	parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.	
	- che la liquidazione dell'autovettura di proprietà della	
	ricorrente avvenga solo nelle fasi finali della procedura,	
	consentendo alla stessa l'utilizzo del bene;	
	Si produce:	
	Allegato A)	
	Elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione	
	compiuti negli ultimi 5 anni;	
	Allegato B)	
	Elenco dei beni mobili registrati e non;	
	Allegato C)	

[illegible]